

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE, QUARTA SEZIONE CIVILE

In persona del giudice dott. Giovanni D'Onofrio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. **601510/2010** R.G. avente ad oggetto rispettivamente: "*Intermediazione finanziaria*", vertente

t r a

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. Izzo in virtù di mandato in atti ,

- A T T O R E -

e

Banca Monte dei Paschi di Siena spa , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Morera e Salerno ;

- C O N V E N U T A -

C o n c l u s i o n i

Come in atti.

In fatto e in diritto

Con citazione notificata il 12 dicembre del 2012 ██████████ deduceva di aver sottoscritto titoli Lehman Brothers per un controvalore di euro 15000,00 presso il Monte Paschi Siena di cui era cliente e ,avendo i titoli acquistati perso ogni valore, lamentava che l'operazione era avvenuta con violazione da parte della banca di una serie di norme di comportamento dettate a tutela dei risparmiatori dal d. lgs. n. 58/98 e dai relativi regolamenti Consob. In particolare: **a)** la convenuta aveva violato i principi di diligenza, correttezza e trasparenza imposti dall'art. 21 del citato d. lgs.; **b)** aveva venduto un prodotto ad alto rischio presentandolo solo verbalmente come prodotto sicuro ; **c)** così operando, aveva violato anche l'art. 28, c. 2°, del regolamento Consob n. 11522/98, che vieta agli intermediari di eseguire operazioni, senza aver fornito al cliente informazioni adeguate sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione. Tali violazioni determinavano la nullità dell'operazione per violazione di norme imperative con conseguente condanna al rimborso di quanto versato oltre al risarcimento danni. Il cliente aveva ricevuto anche dichiarazione di inadeguatezza dell'istituto bancario dell'operazione per dimensione .

Nel merito, deduceva che, al momento dell'esecuzione dell'ordine, le obbligazioni *Lehman Brothers* non si presentavano per nulla come titoli rischiosissimi, poiché il merito creditizio di quella banca d'affari era ancora elevato (*rating A*, secondo *Standars & Poor's*) e tale rimase sino al giorno della presentazione della domanda di ammissione a procedura concorsuale, dimostrando che essa fu una sorpresa per tutti gli operatori del settore Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per inadempimento, eccepiva che all'epoca dei fatti non era prevedibile che le obbligazioni emesse dalla *Leman Brothers*, ancora oggetto di valutazioni ottimali da parte delle agenzie di *rating*, potessero subire il *default* in seguito verificatosi. Chiedeva, in definitiva, il rigetto di tutte le domande.

La domanda non può essere accolta.

L'attore deduce una serie di violazioni degli obblighi che gravano per legge sull'intermediario finanziario e chiedono che dal relativo accertamento si faccia discendere la dichiarazione di nullità dell'ordine di acquisto delle obbligazioni *Leman Brothers* .

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 19.12.07 n. 26724, hanno ribadito il principio, già affermato da Cass. 29.9.05 n. 19024, riferito a controversie relative a rapporti disciplinati dalla legge n. 1/91, ma certamente estensibile (per l'identità di tutti i parametri di valutazione) alla disciplina dettata dal d. lgs. n. 58/98, per cui dalla violazione dei doveri imposti dalla legge agli intermediari finanziari deriva la responsabilità precontrattuale, con relativo obbligo del risarcimento dei danni, per le violazioni avvenute nella fase di formazione del contratto quadro



di intermediazione, assimilabile al mandato e destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, ovvero la responsabilità contrattuale (con relativo obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del contratto di intermediazione) per le violazioni riguardanti le successive operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione, ma non la nullità di quest'ultimo o dei singoli atti anche negoziali conseguenti. Tale insegnamento, che si fonda sulla riaffermazione della tradizionale distinzione tra norme di validità del contratto e norme di comportamento dei contraenti, la cui violazione, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, può generare responsabilità ed esser causa di risoluzione del contratto, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, merita piena adesione, sicché il Tribunale lo fa proprio, rinviando alle convincenti argomentazioni esposte a supporto dalla suprema Corte.

Ne discende che l'accertamento degli addebiti mossi dall'attore alla condotta negoziale della banca convenuta non potrebbe, in ogni caso, portare alla richiesta dichiarazione di nullità dell'ordine di acquisto delle obbligazioni *Leman Brothers* e del relativo acquisto operato dalla banca in esecuzione dell'ordine del cliente, con la conseguenza che la domanda di accertamento della nullità delle conclusioni di parte attrice, come riportate in epigrafe, deve esser respinta perché infondata in diritto, ancor prima di verificare se gli addebiti mossi all'intermediario finanziario siano sussistenti.

L'attore ha chiesto, in ogni caso, che, accertata la violazione da parte della convenuta dell'obbligo di fornire dettagliate informazioni sulla natura ed i rischi dell'operazione di acquisto delle obbligazioni *Leman Brothers* (art. 28, c. 2°, regolamento Consob n. 11522/98), dell'obbligo di acquisire le informazioni necessarie al fine di valutare l'adeguatezza dell'operazione rispetto al suo profilo soggettivo e quindi dell'obbligo di segnalare l'inadeguatezza o la non appropriatezza dell'operazione e quindi di procedere all'esecuzione dell'ordine solo in seguito a conferma scritta dello stesso, che richiami le avvertenze ricevute, nonché del divieto di effettuare operazioni per le quali sorga conflitto d'interesse con il cliente, senza aver prima informato per iscritto l'investitore sull'esistenza e la natura del conflitto e, quindi, più in genere del dovere di diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti con il cliente, la convenuta sia condannata al risarcimento dei danni per responsabilità pre o contrattuale, in misura pari all'importo della somma investita nell'operazione (€ 15.000,00). L'addebito principale che l'attore muove alla banca convenuta consiste nel fatto di non averlo informato del carattere altamente rischioso di un'operazione, che al contrario il sistema di informazione informatico messo a sua disposizione (la lista delle obbligazioni a basso rischio e basso rendimento pubblicata dal Consorzio "Patti Chiari", cui aderisce anche la banca convenuta) presentava come di modesto rischio. Di qui sia l'addebito di violazione del dovere d'informazione, di cui ai punti b) e c) della domanda (come sintetizzata in narrativa), sia quello di violazione del dovere di segnalazione della non adeguatezza o non appropriatezza dell'operazione, di cui al punto d) della stessa.

Ai sensi del sesto comma dell'art. 23 d. lgs. n. 58/98 (che, con riguardo ai soli giudizi di risarcimento dei danni, pone a carico dell'intermediario finanziario l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta per lo svolgimento dei servizi di investimento prestati, ma, come si è ricordato, non esonera l'investitore attore dall'onere di dimostrare gli elementi oggettivi della fattispecie ed in particolare il nesso eziologico: Trib. Venezia 22.12.08 n. 3091; Trib. Milano 25.7.05; Trib. Monza 27.7.04), gravava sulla banca convenuta dimostrare di non essere stata in possesso, al momento dell'esecuzione dell'ordine di acquisto, di notizie che lasciassero prevedere il prossimo *default* di quei titoli. -----

Ritiene il Tribunale che tale dimostrazione sia stata fornita e che quindi le doglianze dell'attore risultino infondate, senza che neppure occorra approfondire il te ma della minor specificità delle informazioni che oggi l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente ai sensi del l art. 27 del regolamento Consob n. 16190/07, vigente all'epoca dei fatti (che riguardano il tipo di strumenti finanziari interessati dall'operazione; nella specie: obbligazioni in euro emesse da una società con sede in paese in area OCSE, accreditata di *rating* A), rispetto a quelle previste dall'art. 28 del regolamento Consob n. 11522/98, abrogato all'epoca dei fatti (che, invece, riguardavano la natura, i



rischi e le implicazioni della *specifica operazione* d'investimento; nella specie non le obbligazioni in euro di area OCSE in genere, ma specificamente le obbligazioni emesse dalla *Leman Broters*) e del fatto che per le operazioni diverse dalla consulenza in materia di investimenti e della gestione patrimoniale (come quella di cui si discute, che è consistita nella semplice esecuzione di un ordine d'acquisto) oggi, come all'epoca dei fatti, in virtù di quanto disposto dagli artt. 41 e 42 del regolamento n. 16190/07, l'intermediario è tenuto solo a valutare l'appropriatezza dell'operazione rispetto alla conoscenza ed esperienza del cliente nel settore d'investimento rilevante, e non anche la sua adeguatezza rispetto alla sua situazione finanziaria e la sua propensione al rischio.

Occorre altresì segnalare come la lista delle obbligazioni a basso rischio e basso rendimento pubblicata dal consorzio "Patti Chiari", che raggruppa 167 banche italiane e quindi rappresenta quasi per intero il ceto bancario, ancora il giorno 15.9.08 (quello in cui fu avviata la procedura concorsuale contro la banca d'affari americana) inseriva le sue obbligazioni tra quelle a basso rischio (risulta evidente dunque che al momento della sottoscrizione degli strumenti finanziari per cui è causa 26 giugno 2007 alcun obbligo informativo incombeva sull'istituto bancario). ---

Tale dato trova conferma nelle dichiarazioni rese dal presidente della Consob alla Sesta Commissione "*finanze*" della Camera dei Deputati in occasione dell'audizione del 29.10.08, dalle quali si evince che la crisi finanziaria internazionale, di cui ancora stiamo vivendo le conseguenze sull'economia produttiva, è stata scatenata proprio dalla notizia del "fallimento" della *Lehman Brothers*, frutto di una decisione delle autorità politiche americane, che ha segnato un radicale cambiamento di strategia rispetto alla condotta sino a quel momento tenuta rispetto alla crisi dei mutui *subprime*, segnata da numerosi interventi di salvataggio di grandi intermediari americani, che non lasciavano presagire il rischio del *default* della più importante banca d'affari e che solo da quel momento in poi si è aperta la corsa a provvedimenti di riparo da parte delle autorità monetarie e politiche di tutti i paesi, di cui si è ampiamente occupata la cronaca di quest'ultimo anno. Il presidente della Consob ha aggiunto che, sino al giorno dell'avvio della procedura, la *Lehman Brothers* godeva di un *rating* molto elevato e superiore alla soglia del c.d. *investment grade* (classificazione che riguarda gli emittenti che possono garantire una qualità medio-alta dei propri prodotti finanziari, ritenuti particolarmente sicuri e poco rischiosi) il che corrisponde alla classe di *rating A* della *Standards & Poor's*. -----

Ulteriore riscontro si ha nel grafico (desunto da un sito di informazioni finanziarie internazionale e prodotto dalla convenuta) delle quotazioni delle obbligazioni emesse dalla banca d'affari americano, che sono rimaste del tutto stabili, intorno al valore di 98,50 per tutti i primi mesi del 2008 e sino a metà del mese di settembre, per poi precipitare di colpo ad un valore di circa 10,00 e poi scendere nel mese di ottobre sino a zero). Ancora una volta ciò dimostra che l'intero mercato internazionale sino a metà settembre 2008 e cioè sino al giorno dell'apertura della procedura concorsuale, attribuiva ampia fiducia alla *Leman Brothers*, tanto che il valore dei suoi titoli rimase invariato sino a quel giorno. -----

Nel complesso, dunque, gli elementi sin qui evidenziati dimostrano che la banca convenuta, al pari di tutti gli operatori del mercato finanziario, non disponeva fino agli inizi di settembre 2008 di notizie che potessero far paventare il "fallimento", che pur stava per sopraggiungere, e che quindi non poteva fornire informazioni diverse da quelle che indussero l'attore (al pari di avvedutissimi investitori istituzionali di tutto il mondo) ad acquistare le obbligazioni oggetto di lite ed in base alle quali l'operazione richiesta dall'attore, certamente non appariva non appropriata. Dal che discende, come si è anticipato, che la banca non merita l'addebito di insufficiente informazione o di inadeguata valutazione dell'operazione ordinata ed eseguita e che sotto tale profilo la domanda risulta infondata. Le spese per la peculiarità della controversia possono essere compensate .

P. Q. M.

Il Tribunale di S. Maria C.V., quarta sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con citazione notificata da [REDACTED] contro Monte dei Paschi di Siena spa, così provvede: ----



- 1) rigetta la domanda;
- 2) compensa le spese.

Così deciso in Caserta il 7 marzo 2016.

